



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto civile A-J

**Lezione 19 – Contrasto alla pandemia,
tracciamento digitale e protezione dei dati
personali**

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Salute pubblica, protezione dei dati personali e diritto dell'emergenza
2. Pandemia, sorveglianza e software (app) di tracciamento digitale
3. App IMMUNI e diritto alla protezione dei dati personali

1. Il bilanciamento nel GDPR

- Il diritto alla protezione dei dati personali va bilanciato con altri diritti fondamentali
- Il GDPR e il codice privacy prevedono disposizioni volte al bilanciamento
- Epidemie: considerando 46, art. 23 [Bincoletto, 2020]

1. Il bilanciamento in tempi di emergenza

- Resta [2020]:

«Una componente importante di questo nuovo **diritto dell'emergenza**, la quale merita una particolare attenzione, è costituita dalla **disciplina “semplificata”, o a seconda dei punti di vita ‘d’eccezione’, della tutela dei dati personali**. Questa, composta da tasselli normativi promananti da fonti diverse e operanti su diversi registri (sovranazionale, nazionale, regionale), è essenzialmente preordinata a rendere più capillare ed efficace la sorveglianza epidemiologica, più agevole lo scambio di informazioni tra le autorità sanitarie, più rapido e meno oneroso il processo di sperimentazione clinica di nuovi medicinali e dispositivi medici, in ultimo più fluido ed effettivo l'intero sistema di gestione della crisi sanitaria in atto».

1. Il rischio di indebita compressione del diritto alla protezione dei dati personali

- Resta [2020]:

«Ovviamente **quanto maggiore è la compressione del livello ordinario delle garanzie, sia pure per inoppugnabili fini di interesse pubblico, tanto più alto è il rischio che il diritto alla protezione dei dati personali** – pilastro centrale del sistema contemporaneo dei diritti fondamentali – soffra delle limitazioni eccessive e non facilmente revocabili (anche sul piano cognitivo e culturale, che non è certo il meno rilevante, perché meno effimero rispetto al periodo di vigenza di una norma) una volta terminata l'emergenza»

1. Il diritto dell'emergenza e il problema delle fonti (il caso dell'Italia)

Resta [2020]

- Dichiarazione dello stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 1 del 2018 (prorogato il 7 ottobre 2020)
- Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile "in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico"
- Decreti legge
- DPCM

1. Limitazione del godimento di diritti e libertà fondamentali

Resta [2020]:

Il quadro normativo è volto a «limitare il godimento di diritti e libertà fondamentali con la finalità di contenimento dell'epidemia e contrasto dei rischi per la sicurezza e la salute dei cittadini. Alcune di esse toccano il sistema della protezione dei dati personali».

1. Finalità

- Maggiori possibilità di condividere dati personali tra soggetti pubblici e privati per il contrasto dell'epidemia; maggiori possibilità di condividere dati personali con altri paesi europei e organizzazioni internazionali
- Obblighi di comunicazione di dati personali da parte dell'interessato
- Semplificazione degli obblighi del titolare del trattamento dei dati personali (ad es. sul piano della trasparenza e degli obblighi informativi)

1. Autodeterminazione informativa ed esigenze di tutela della salute

Resta [2020]:

«Siamo quindi in presenza di una pluralità di norme che integrano e in parte modificano il sistema della protezione dei dati, al fine di bilanciare il rispetto dell'autodeterminazione informativa con le esigenze impellenti di tutela della salute pubblica in una situazione di emergenza sanitaria».

1. Persone infette e ricerca della catena di contagio

Resta [2020]:

- «I principi stabiliti dal Regolamento 2016/679 agli artt. 6, 9 e 23 possono di per sé legittimare non soltanto il trattamento dei dati relativi a persone infette, ma anche le attività di ricerca della catena di contagio intraprese a vari livelli dal medico di famiglia, dalle strutture ospedaliere, o dalle altre strutture sanitarie coinvolte».

2. Tracciamento umano e tracciamento digitale

- La capacità di tenere sotto controllo l'epidemia dipende, oltre che dai comportamenti personali, dalla forza e dall'efficienza di un sistema sanitario
- Il tracciamento delle persone entrate in contatto con infetti (contact-tracing) è ritenuto – fin quando l'epidemia non è fuori controllo – uno strumento efficace
- Tracciamento umano e tracciamento digitale (tracking) mediante software (app da scaricare su smartphone)

2. La via asiatica al tracciamento digitale

- Cina
- Taiwan
- Corea del Sud
- Singapore

2. Potenzialità, limiti e rischi del tracciamento digitale

- I dati sanitari sono una tipologia di «petrolio» particolarmente appetibile per il capitalismo digitale [Bincoletto, 2020]
- Maggiore è la diffusione delle app, maggiore è l'efficacia
- I rischi in termini di sicurezza sono riducibili ma non eliminabili; all'aumentare della diffusione delle app maggiori sono i rischi
- Il rischio maggiore è l'insinuarsi di una logica di sorveglianza permanente di massa anche in paesi a democrazia liberale come il nostro

2. Sistemi centralizzati e decentralizzati

Resta [2020]

Centralizzato: le autorità sanitarie, accedendo direttamente ai dati conservati su una piattaforma centralizzata (auspicabilmente pubblica) e adoperando una chiave di decrittazione in loro possesso, possono identificare i contatti a rischio e contattarli con celerità per assumere le misure conseguenti.

Decentralizzato: la app invia automaticamente un segnale anonimo di alert ai contatti stretti, i quali vengono invitati a rivolgersi al personale sanitario per le opportune valutazioni

2. L'Unione Europea: cenni ai documenti rilevanti

- Raccomandazione della Commissione UE dell'8 aprile 2020 C (2020)2296 final, 8/04/20
- EDPB, Linee guida 04/2020
- Parlamento Europeo, Risoluzione 17 aprile 2020 n.2020/2616(RSP)

2. UE: base giuridica del trattamento

- **Consenso dell'interessato**, art. 6 e 9 GDPR; art. 5 Direttiva 2002/58/CE

- **Finalità di contrasto all'epidemia**, nell'interesse pubblico rilevante, in particolare, per fini di tutela della salute ex art. 6, p.1, lett. d), e), e 9, par. 2, lett. i) GDPR; art. 15 Direttiva 2002/58/CE

2. Unione Europea: principi

Resta [2020]:

- Volontarietà dell'uso dell'app
- Anonimizzazione [e pseudonimizzazione]
- Esclusione della geolocalizzazione
- Per le app multifunzione, possibilità di esprimere consenso differenziato (diagnostica, tracciamento ecc.)
- Periodo limitato di conservazione dei dati (non oltre l'emergenza)
- Esclusione di decisione a carattere interamente automatizzato

3. App Immuni: normativa

Principali riferimenti normativi:

- Art. 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28
- DPCM 25 ottobre 2020, art. 3.1.b)

3. Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento di autorizzazione 1° giugno 2020. I punti principali:

- Trasparenza (anche sulla possibilità di notifiche di falsi positivi)
- Possibilità di disattivazione temporanea dell'app
- Misure di sicurezza

3. App. Immuni: principi

- App per la notifica di esposizione a situazione di rischio COVID-19
- Titolare del trattamento: Ministero della Salute
- I dati possono essere trattati solo per il periodo di emergenza
- Valutazione d'impatto: l'app risponde ai principi di privacy by design e by default
- Software open source (a codice sorgente aperto; tutti possono studiare la logica del software)
- Volontarietà del download e dell'attivazione
- Sistema decentralizzato

3. Cenni sul funzionamento

Bincoletto [2020]:

- l'app. usa Bluetooth a bassa energia (BLE); non utilizza il GPS
- l'app genera codici alfanumerici di stringhe di 128 bit ogni 10 min. Il registro opera per 14 giorni registrando i codici incontrati a distanza ravvicinata
- dati conservati nei dispositivi per 14 gg. e le comunicazioni sono crittografate; l'app consente in ogni momento la cancellazione dei log di esposizione
- l'app adotta il modello Apple & Google per l'interoperabilità e la comunicabilità delle interfacce

3. L'ultima novità normativa

Art. 3.1.b) del DPCM 25 ottobre 2020

b) al fine di rendere più efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

Riferimenti bibliografici

- G. Bincoletto, App di contact tracing e tracking: privacy e controllo del contagio, relazione nell'ambito del seminario «App di contact tracing e tracking: privacy e controllo del contagio, 8 giugno 2020», Università, Facoltà di Giurisprudenza, Biodiritto
- G. Resta, [La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza Covid-19](#), Giustizia civile, 5.5.2020

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso, Giorgia Bincoletto



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633